

TRIBUNALE FEDERALE
DECISIONE EX ART. 28 RGS
IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO

letti i fatti di cui al deferimento n.37/22,
letto l'accordo intercorso tra la difesa dell'incolpato signor
Francesco Leogrande ed il Procuratore Federale relativo
all'applicazione consensuale ex art. 28 RGS della sanzione
concordata;
ritenuta corretta la qualificazione dei fatti contestati in giudizio
fissato per il 9 febbraio 2023,
ritenuta perciò tempestiva la richiesta stessa;
ritenuta congrua la sanzione concordata della sospensione delle
licenze per mesi 2 ed euro 2000 di ammenda;
rilevato altresì che, nel caso di specie, non si ravvisano elementi
ostativi di cui al comma 3 dell'art. 28 RGS;

P.Q.M.

Visto l'art. 28 RGS applica al licenziato Francesco Leogrande (lic.
conc/cond 57389, conc/cond K 405831) l'ammenda di €
2.000,00 e la sospensione delle licenze per mesi 2.

Dichiara definito il procedimento a carico dell' incolpato.

Così deciso in Roma *li* 23/01/2023

Il Segretario

Francesco Pantano

Il Presidente

Salvatore Giacchetti